

IN BREVE n. 031-2016
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

SPESE SANITARIE - OPPOSIZIONE ALL'INSERIMENTO NEL 730

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 spiega ai cittadini cosa fare per evitare l'inserimento nel 730 di dati sanitari indesiderati.

L'opposizione può essere fatta

- nel caso dello scontrino parlante non comunicando a chi emette il documento fiscale il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria
- oppure negli altri casi chiedendo al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale
- dal 1 ottobre 2016 sino al 31 gennaio 2017 sarà possibile anche esercitare il diritto di opposizione per quanto riguarda le spese sanitarie
 - per telefono,
 - per posta elettronica,
 - presentando l'apposito modulo a qualsiasi ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate.

Nel mese di febbraio pv il contribuente accedendo nella web dedicato al sistema tessera sanitaria tramite le credenziali fisconline rilasciate dell'Agenzia dell'Entrate o tramite la tessera sanitaria Ts-Cns, potrà selezionare quali far togliere o quali lasciare per il 730 nel precompilato dagli Uffici del fisco.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provv. n.123325 del 29.07.2016
(Documento 152)
Allegato al Provvedimento n.123325/2016
(Documento 153)

Come opporsi all'inserimento delle spese sanitarie - Tutti i cittadini che fruiscono delle prestazioni sanitarie possono scegliere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie e, quindi, di non farle inserire nella precompilata. L'opposizione può essere esercitata, nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette il documento fiscale, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria (perdendo in tal modo il diritto alla detrazione), oppure, negli altri casi, chiedendo al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. Dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017 sarà, inoltre, possibile esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese sanitarie relative al 2016, richiedendo - via telefono, posta elettronica o presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale - che questi dati siano cancellati dal sistema TS e, quindi non più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata.

L'opposizione "fai da te" - Nel mese di febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, il contribuente potrà accedere all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS, oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'assistito potrà consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali intende

esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

COME VIAGGIANO I DATI DELLE SPESE SANITARIE

I soggetti che erogano servizi sanitari (Asl, ospedali, policlinici universitari, medici, farmacie, ecc) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate. Dal suo canto, l'Agenzia trasmette allo stesso Sistema la lista dei codici fiscali che rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e dei familiari a carico. Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, le informazioni sulle spese che successivamente l'Agenzia elabora per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta e ai rimborsi erogati.

In particolare, tra le spese rientrano i ticket e le spese per l'acquisto di farmaci (anche omeopatici) e le prestazioni fornite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, i dispositivi medici con marcatura CE e i servizi erogati dalle farmacie come per esempio l'ecocardiogramma.

Inoltre, sono inclusi anche i farmaci per uso veterinario, le visite mediche generiche e specialistiche, le spese agevolabili solo a particolari condizioni, come le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal contribuente sono tracciate.

INVESTIMENTI. RICHIAMI ALLA PRUDENZA E RICHIESTE DI MAGGIORI INFORMAZIONI. LE CASSE PROFESSIONALI FRENANO SU ATLANTE 2. da Franco Abruzzo, presidente Unpit

"Ma perché le Casse sono entrate nella vicenda Atlante 2? Sul tavolo il Governo ha messo una serie di carte interessanti, tra cui: riconoscere alle Casse natura "privata" e quindi toglierle dagli obblighi delle pubbliche amministrazioni cui sono soggette da quando inserite nell'elenco Istat (dalla spending review, al rispetto del Codice appalti e agli obblighi di trasparenza); intervenire al ribasso sulla tassazione, che oggi grava sia sui rendimenti finanziari (tassati al 27%) sia sulle pensioni; allargare le maglie sull'autonomia gestionale. Tutte questioni rivendicate dalla Casse negli ultimi anni e che oggi entrano in un discorso di do ut des".

di FEDERICA MICARDI/ilsole24ore

TESTO IN

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21376>

L'IRPEF? LA PAGA UN AUTONOMO SU TRE, DAI PENSIONATI 58 MILIARDI DI GETTITO da Corriere della Sera di domenica 31 luglio 2016 - Alberto

Brambilla

Alcun dati - dichiarazione di redditi 2015:

su un totale di 167 miliardi di Irpef versata i lavoratori dipendenti ne hanno versati 99 miliardi

(60%), i lavoratori autonomi circa 1,8 milioni, 14.799 milioni di pensionati pagano 58,581 miliardi di Irpef (35% del totale Italia).

Da tenere presente che sulle 3.964.000 prestazioni assistenziali (invalidità, accompagnamento, pensione assegno sociale e pensioni di guerra) e sulle prestazioni con integrazione al minimo e maggiorazione sociale (altre 4,467 milioni) non si paga l'Irpef salvo che il pensionato possieda altre rendite. Inoltre va ricordato che gran parte dei pensionati assistiti non ha pagato i contributi sociali nei 65 anni di vita attiva e neppure l'Irpef e tra questi una buona parte sono ex lavoratori autonomi.

Dati dunque interessanti che mettono in evidenza come il pensionato che ha sempre versati i contributi previdenziali e le tasse, non è un «parassita», ma una discreta fonte nel gettito erariale.... senza contare poi «un ottimo bancomat quando c'è bisogno di soldi» !

PENSIONI, CONGELATO L'ALLUNGAMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE NEL 2019

Il rapporto della Ragioneria dello Stato ipotizza un adeguamento nullo delle pensioni nel prossimo biennio a causa della recente riduzione dell'aspettativa di vita media degli italiani fotografata dall'Istat.

I recenti dati attestano, per la prima volta nella storia d'Italia, un calo dell'aspettativa di vita, effetto dovuto verosimilmente alla riduzione della prevenzione sanitaria a seguito del perdurare di uno stato di crisi economica.

Il rapporto attesta che nel 2015 l'aspettativa di vita per uomini e donne era rispettivamente di 80,1 anni e 84,7 anni, invece, nel 2014, la speranza era maggiore e pari a 80,3 anni per gli uomini e 85,0 anni per le donne.

NB - se le aspettative di vita aumentano anche l'asticella dell'età pensionabile aumenta, ma se diminuiscono l'asticella non si muove !

PERIODI FIGURATIVI

I periodi figurativi sono alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro che vengono riconosciuti gratuitamente per la pensione in quanto collegati ad eventi che hanno una rilevanza sociale (tbc, cassa integrazione, maternità, distacchi sindacali o per cariche politiche, servizio militare, campagne di guerra o periodi di persecuzione politica o razziale).

Queste cause, elencate dal legislatore, sospendono forzatamente la attività lavorativa, ma continua a sussistere il rapporto di lavoro, che riprende appena cessa l'evento.

Ricordiamo che il servizio militare e la maternità sono considerati validi anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ove previsti.

La contribuzione figurativa, che non costa nulla all'assicurato, in quanto "regalata" dalla gestione previdenziale, si somma agli altri contributi per raggiungere il diritto a pensione e per migliorare l'entità della rendita.

La contribuzione figurativa copre in pratica un vuoto assicurativo e non può essere accreditata se nello stesso periodo è già avvenuto un versamento contributivo o esisteva l'obbligo di effettuarlo.

L'accredito contributivo è subordinato a due condizioni:

- 1) al verificarsi dell'evento tutelato
- 2) alla esistenza di un requisito minimo di contribuzione.

Fino al 2012 l'accredito di alcune tipologie di contribuzione figurativa avveniva a domanda dell'interessato.

Dal 2013, invece, l'accredito avviene in via automatica in tutti i casi (salva facoltà di rinuncia dell'assicurato) tranne quelli per i quali è impossibile per l'Istituto disporre degli elementi di calcolo senza apposita comunicazione del lavoratore: si tratta di eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo (servizio militare, malattia o maternità al di fuori di un rapporto di lavoro, qualsiasi altro periodo per il quale non sia prevista (o non lo sia stata in passato) apposita dichiarazione del datore di lavoro (cfr Circolare Inps 11/2013).

Non sono previsti limiti massimi per i periodi accreditabili a titolo di contribuzione figurativa.

Da segnalare che l'articolo 15 del Dlgs 503/1992 dispone che per i lavoratori a favore dei quali non risulta accreditata alcuna contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini del diritto alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), i periodi figurativi computabili non possono superare complessivamente cinque anni.

Altre limitazioni temporali per l'accredito possono essere previste in determinati eventi che danno luogo alla contribuzione figurativa.

DLgs 503/1992

Articolo 15 Accredito dei contributi figurativi

1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.

Pensione anticipata

La pensione anticipata è il trattamento previdenziale che può essere conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica. Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Pensione di anzianità (nel pubblico impiego "Pensione anticipata")

La pensione di anzianità indica il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti di età previsti dai singoli ordinamenti, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga per dimissioni, per decadenza, per destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, per soppressione del posto, per riduzione di organico, per i benefici in passato concessi alle donne sposate o con prole a carico) purché si siano maturati i requisiti minimi stabiliti per il diritto alla pensione, con le sole esclusioni delle cessazioni per morte e per inabilità –assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo-, nonché delle ipotesi eccezionalmente consentite di dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni.

Nell'originaria formulazione dell'Istituto, la pensione di anzianità era attribuibile solo al perfezionamento di un determinato requisito contributivo, indipendentemente dall'età del soggetto assicurato


Questo istituto ha trovato molta applicazione nel pubblico impiego e negli anni del '60 e '70 fu volano nel turnover occupazionale a favore del settore giovanile e della donna, ottimo welfare per la famiglia in assenza delle attuali tutele.

In equilibrio attuariale, non venne però mai assestato ai cambiamenti socio-economici e agli indici di sopravvivenza, tamponato dal nuovo sistema di calcolo passato dalla capitalizzazione bilanciata al sistema a ripartizione dato che nel pubblico impiego i versamenti contributivi non vennero mai contabilizzati a parte, ma in un unico pubblico calderone con partita di giro.

LE CASSE PROFESSIONALI SOTTO STRESS: I PENSIONATI CRESCONO PIU' DEI NUOVI INGRESSI

Grido di allarme su Sole 24 ore di lunedì 1 agosto 2016: dal 2010 il numero degli assegni è salito del 22% contro il 15% dei nuovi ingressi.

Incomincia la gobba pensionistica; essenziale in un sistema a capitalizzazione bilanciata sono gli investimenti, l'assenza di sperperi, precisi calcoli attuariali ed eventuali correzioni in corso gestione, in particolare ai mutamenti sociali ma soprattutto demografici...l'Enpam in questi ultimi anni ha introdotto molte correzioni graduali con rispetto rigoroso alle garanzie richieste dagli organi di sorveglianza previdenziale ... addirittura a 50 anni !!!



da Sole 24 ore di lunedì 1 agosto 2016

DATI INPS AL 1 GENNAIO 2016

- pensioni erogate dall'inps escluse quelle a carico delle gestioni dipendenti pubblici e ex Enpals **oltre 18 milioni**
- pensioni previdenziali (vecchiaia, invalidità e superstiti) **14,3 milioni**
- pensioni assistenziali (invalidità civili, accompagnamento, sociali) **3,8 milioni**
- spesa complessiva pensioni 2015 **197 miliardi di euro**
- importo medio mensile **840 euro**
- importo medio mensile pensioni di vecchiaia **1.122 euro**

DALLA CASSAZIONE

Licenziamento e discriminazione

E' nullo il licenziamento adottato da un datore di lavoro a seguito del rifiuto del trasferimento per esigenze tecnico, produttive di una lavoratrice a 150 chilometri dalla precedente sede.

Il trasferimento era stato disposto tre giorni dopo la scadenza del periodo di tutela di un anno dalla nascita del bambino previsto dal decreto legislativo n. 151/2001.

La Suprema Corte ha ritenuto, sulla falsa riga della decisione adottata dalla Corte d'Appello, che gli elementi fattuali emersi nel giudizio fossero idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, parti o comportamenti discriminatori

Corte di Cassazione sezione Civile Lavoro – sentenza numero 15435 del 6 aprile 2016 pubblicata il 26 luglio 2016

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati al Turismo: Albenga (SV), Camerino (MC), Carovilli (IS) e Sperlinga (EN)

Data di emissione il 6 agosto 2016



CERTIFICATI E ACCESSO AI DATI TELEMATICI, LA NORMATIVA SULLA PRIVACY PER L'UTILIZZO DELLE CREDENZIALI da DoctorNews

del 30 luglio 2016

Mmg multati dal garante della Privacy con 30.000 euro cadauno per non avere rispettato la normativa che prevede la conservazione in luogo sicuro delle credenziali che permettono l'accesso ai sistemi telematici. E' accaduto con le sentenze recentemente pubblicate e riferite ai fatti accaduti a Roma in occasione del capodanno 2015 quando dei Vigili sono riusciti a restare a casa la notte del 31 dicembre 2014 grazie a dei certificati medici falsi, consegnati loro da sostituti medici. Questi

ultimi hanno elaborato le certificazioni mediche mediante l'ausilio delle password dei medici di base. Ma che cosa prevedono le norme sulla privacy?

TESTO IN

<http://www.doctor33.it/certificati-e-accesso-ai-dati-telematici-la-normativa-sulla-privacy-per-lutilizzo-delle-credenziali/politica-e-sanita/news-37659.html?xrtid=SCVCPALSPXYYYSLXSCCLCRS>

ATLANTE 2: «NO» DI ENPAM ?

Il caso. Il coinvolgimento della previdenza dei professionisti

Casse più lontane da Atlante 2: Enpam e avvocati dicono no

■ Sempre più lontane le Casse dei professionisti da Atlante 2. Ieri è giunto il no di Enpam (medici e odontoiatri) e Cassa forense. Prima a deliberare l'Epap, l'ente di chimici, geologi, attuari, agronomie forestali, che ha votato venerdì per la non adesione nonostante l'iniziale appoggio alla delibera Adepp. Il giorno prima l'Enpacl (consulenti del lavoro) aveva deciso di rinviare la decisione mentre Inarcassa (ingegneri e architetti) ha deliberato di non aderire, così come avevano fatto i dottori commercialisti e i veterinari. La presa di distanza con maggior peso è arrivata ieri dall'Enpam, guidata da Alberto Oliveti, attuale presidente Adepp che ha confermato quanto anticipato al Sole 24 Ore del Lunedì e cioè che non solo l'offerta tecnica arrivata dopo la delibera Adepp non corrisponde a quella prospettata, ma che manca anche la «manleva» da parte dei ministeri vigilanti per investimenti di questo tipo. Anche Cassa forense si è sfilata: per il presidente Nunzio Luciano «l'investimento non soddisfa i profili di rischio-rendimento».

Fe.Mi.

da Sole 24 ore di martedì 2 agosto 2016

PERMESSI 104 IN ATTESA DI CONFERMA

Per il comma 6bis dell'articolo 25 del DL 90/2014 i lavoratori che fruiscono dei tre giorni di permesso mensile retribuiti in virtù dell'articolo 33 della legge 104/1992 nelle more dell'iter sanitario di revisione conservano tutti i diritti (vedi anche circolare 127/2016 dell'Inps)

Vedi documento Inps in allegato 140 di BREVIA 28/2016